

N. 00186/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00787/2014 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 787 del 2014, proposto da:  
Guarnieri Anna Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Giampà, con domicilio eletto, in  
Salerno, Largo San Tommaso D'Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato per legge in Salerno, al Corso  
Vittorio Emanuele, 58;

***per l'ottemperanza***

al giudicato formatosi sul decreto decisorio, Cron. 2080/11 – Rep. 1675/11, della Corte d'Appello di  
Salerno, depositato il 26.10.2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

#### FATTO

Premesso che con il decreto, specificato in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di Guarnieri Anna Maria, a titolo di risarcimento danni morali, ex art. 3, l. 89/2001, della somma di € 8.250,00, oltre interessi legali dalla data della domanda (23.09.2010) e sino al soddisfo; ed inoltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 806,96, di cui € 36,96 per esborsi, oltre accessori; nonché premesso che il decreto in questione, in data 2 marzo 2012, era stato notificato, munito di formula esecutiva, al detto Ministero, presso la sua sede in Roma; che lo stesso era passato in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria civile della Corte d'Appello di Salerno; che, decorso il termine dilatorio di giorni 120, ex art. 14, comma 1, d. l. 669/96, conv. con modificaz. in l. 30/97 e s. m. i., il Ministero non aveva provveduto al pagamento della somma sopra specificata; e ciò, nonostante la notifica, in data 16.10.2012, di un atto di precetto, e successivamente di un atto di pignoramento presso terzi, cui non era seguita l'assegnazione delle somme, nonostante la dichiarazione positiva della Banca d'Italia, e ciò per il subentrare della modifica normativa, ex art. 55 della l. 134/2012; tanto premesso, il suddetto ricorrente agiva perché il Tribunale ordinasse al Ministero della Giustizia di dare esecuzione alle statuizioni, contenute nel prefato decreto, come meglio specificato in epigrafe, con avvertimento che in mancanza sarebbe stato nominato un commissario ad acta; e condannasse lo stesso Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio d'ottemperanza, con distrazione in favore dell'Avv. Franco Giampà, ex art. 93 c. p. c., ed al pagamento di una ulteriore somma, a titolo di sanzione per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, ex art. 114 comma 4 lett. e) c. p. a.

Il Ministero intimato s'è costituito in giudizio, con memoria di stile.

All'udienza in camera di consiglio del 18.12.2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

Il ricorso è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 112 cpv. c. p. a., infatti: "L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: (...) c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

Ai sensi dell'art. 113 cpv. c. p. a., inoltre: "Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza" (nella specie quindi è stato correttamente adito questo Tribunale, trattandosi dell'esecuzione di un decreto ex art. 3 l. 89/2001, emesso dalla Corte d'Appello di Salerno).

Per quanto concerne, poi, l'equiparazione del decreto in oggetto ad un provvedimento giurisdizionale, idoneo ad essere tutelato in sede esecutiva con il rimedio dell'ottemperanza, si legga la seguente massima, espressione di un indirizzo consolidato in giurisprudenza: "In materia di irragionevole durata del processo il decreto di condanna emesso dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini della ammissibilità del ricorso per l'ottemperanza" (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 5897 del 23-08-2010, R. C. c. Ministero della Giustizia).

Sussistono quindi – stante l'inerzia del Ministero, che non ha provveduto al pagamento delle somme di denaro di cui sopra, e s'è costituito in giudizio, senza nulla eccepire – i presupposti, per l'accoglimento del ricorso.

Ciò posto, stante l'idoneità del titolo giudiziale all'esecuzione e perdurando l'inerzia dell'Amministrazione, va dunque dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte), della presente decisione, della somma di denaro, dovuta per il predetto titolo, come sopra specificata (€ 8.250,00, oltre spese processuali,

come sopra indicate, oltre interessi, al tasso legale, dalla data di proposizione della domanda, sino al soddisfo).

In caso d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Salerno, o il funzionario del suo Ufficio che lo stesso riterrà di delegare, che dopo la scadenza del termine precedente darà corso a tutto quanto necessario per il pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

Inoltre, seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere accolta la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente, ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l'istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

Il Tribunale, "melius re perpensa", ritiene che la misura, prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), del c. p. a. sia applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della P. A., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all'art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve, infatti, a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.

Nel processo amministrativo, l'istituto presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha

riprodotto il limite, stabilito dalla norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.

Inoltre, giusta quanto statuito da T. A. R. Lazio Roma – Sez. I – nella decisione n. 8746 del 24 ottobre 2012: “La cd. penalità di mora prevista in sede di ottemperanza, ex art. 114, comma 4, c. proc. amm., e l’indennizzo previsto dalla cd. Legge Pinto in materia di inosservanza del termine ragionevole di durata dei processi possono essere congiuntamente applicati nel caso in cui il ritardo ulteriormente frapposto dalla p. a. al soddisfacimento della pretesa creditoria dimostri carattere di incontrovertibile inescusabilità”.

Di recente, poi, la questione è stata oggetto di una decisione dell’Ad. Plen. del Consiglio di Stato, che ha statuito: “Nell’ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c. p. a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria” (Consiglio di Stato – Ad. plen., 25/06/2014, n. 15; conforme T. A. R. Campania – Salerno, Sez. I, 10/07/2014, n. 1232).

Nel caso di specie, stante anche la costituzione in giudizio, solo formale, del Ministero intimato, risultano sussistenti tutti i presupposti, stabiliti dall’art. 114 cit. per l’applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l’insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.

La misura della sanzione va dunque stabilita, in difetto di disposizione sul punto, da parte del codice del processo amministrativo, con riferimento ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di € 15,00 (quindici/00) al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, dopo il decorso dei termini, prima assegnati, di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, e fino all’effettivo pagamento, ad opera dell’Amministrazione (o del commissario ad acta, come sopra nominato).

In conformità alla regola della soccombenza, il Ministero va infine condannato alla rifusione – in favore della ricorrente – delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Franco Giampà, antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie e per l'effetto ordina al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto della Corte d'Appello di Salerno, precisato in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme di denaro specificate in parte motiva, nel termine, pure ivi indicato.

Condanna il Ministero suddetto, ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 15,00 (quindici/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, e tanto dopo il decorso dei termini, prima assegnati, e fino all'effettivo pagamento.

Per il caso d'ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto giudicato.

Determina, fin d'ora, in € 500,00 (cinquecento/00) l'eventuale compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta, per l'espletamento di detto incarico.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio, complessivamente liquidati in € 800,00 (ottocento/00), di cui € 350,00 per spese, oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Franco Giampà, ex art. 93 c. p. c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

salvisjuribus.it